

ACCORDO

Ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241

PROGETTO “L’ESTATE ADDOSSO” PER ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVE

tra

l’Azienda Speciale Messina Social City, (di seguito anche Azienda o Soggetto Gestore) con sede e domicilio in Via Campo delle Vettovaglie Messina (ME) - C.F. 03542680834 Tel. e fax 0909488007 - pec. messinasocialcityec.it, rappresentato da Valeria Asquini, nella qualità di Presidente, autorizzata alla stipula della presente Accordo virtù di quanto previsto dallo Statuto vigente

e

l’Università degli Studi di Messina, (di seguito anche **Università o Soggetto Ospitante**), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, C.F.80004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore p.t., Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l’11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l’Università

(di seguito entrambe definite congiuntamente anche le “Parti”);

visti

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013- approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 17 dicembre 2013 – con il quale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
- risultano sancite le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definite le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1304 – approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 17 dicembre 2013 - con il quale risulta disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 con il quale la Commissione Europea ha sancito un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- la legge regionale n. 22/86, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla medesima legge;

premessato che

- nell'ambito di un'azione amministrativa tesa a contrastare l'esclusione sociale del mondo giovanile ed alleviare gli effetti della povertà, ulteriormente aggravata dalla situazione pandemica, attraverso un sostegno economico e sociale erogato alle persone esposte al rischio della marginalità sociale, l'Amministrazione Comunale di Messina, con Delibera di Giunta 347 del 17/06/2021 ha approvato il progetto pilota "L'ESTATE ADDOSSO" che prevede la realizzazione di un intervento di inclusione sociale e promozione all'inserimento lavorativo di studenti, inoccupati e/o disoccupati, affidandone la gestione all'Azienda Speciale Messina Social City con Determina n. 5627 del 25.06.2021;
- il progetto l'Estate Addosso è un intervento integrato di attività sociali, assistenziali e educative che prevede anche il coinvolgimento di enti pubblici e/o le aziende pubblico/private aderenti all'iniziativa denominate Soggetti Ospitanti per sperimentare iniziative promosse dai Servizi Sociali, sia strutturando la propria progettualità di settore che prevedendo contemporaneamente l'attivazione di percorsi differenziati e per obiettivo.
- in data 25-06.2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda l'Avviso per la adesione al Progetto;
- per le Borse d'Inclusione Sociale (in seguito anche "B.I.S.") è prevista una indennità mensile di € 600,00;
- la "B.I.S." ha una durata di 2 mesi (da svolgersi nel periodo estivo) con un impiego settimanale di max 25 ore presso i Soggetti Ospitanti;
- per ogni borsista, il Soggetto Gestore provvederà all'attivazione della posizione INAIL, della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, alla visita medica preventiva, alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, tutoraggio e verifiche intermedie;
- tutti i costi sopra riportati devono intendersi al lordo;
- che con nota Prot. N. GE 2021/0199794, il Vice Sindaco della Città di Messina ha emanato un Atto di Indirizzo per la prosecuzione ed il completamento delle attività progettuali affidate a Messina Social City, nell'ambito del Progetto "l'estate Addosso".

Considerato

che l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) *“organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione*

predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;

che l'Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale;

che uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;

- che a seguito di interlocuzione istituzionale con l'Università degli Studi di Messina, si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle attività da realizzare per la partecipazione dell'Università, anche per il tramite delle proprie Società partecipate, come Soggetto Ospitante, alle attività socio assistenziali educative previste nel progetto;

tanto premesso, convengono quanto segue

Art. 1 – Valore della premessa

1. I visti, le premesse e le considerazioni sopra riportate nonché gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

Art. 2 – Principio di leale collaborazione.

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra le sopra citate Parti, in attuazione degli obiettivi previsti dal Progetto “l'Estate Addosso”.

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività sociali assistenziali educative del progetto "l'Estate Addosso" non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nella normativa nazionale (legge 328/90) e regionale (l. r. 22/86), sopra citate, e declinata nelle azioni del Progetto pilota e precisate con gli atti di indirizzo della Giunta Comunale, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto di inclusione individuale firmato dalle parti e dal beneficiario
2. L'Università di Messina, anche per il tramite delle proprie Società partecipate, impiegherà le persone segnalate per lo svolgimento delle attività previste dal progetto individuale, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. Saranno condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Sarà garantito un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

Articolo 4 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario non deve avere rapporto di parentela con il Soggetto Ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., terzo comma, come introdotto dalla Legge n. 151/75 sulla Riforma del diritto di famiglia. (Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.)
2. Il Beneficiario ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile da Messina Social City riguardo l'assegnazione delle attività, la distribuzione oraria e il luogo di realizzazione del progetto.
3. La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento inclusivo comporterà l'esclusione dello stesso dall'elenco dei Beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l'assegnazione del beneficio.
4. Il Beneficiario è tenuto a:
 - accettare le condizioni di partecipazione previste dall'avviso;
 - collaborare nella definizione del progetto formativo;
 - assicurare una presenza effettiva pari al 75% della durata complessiva della B.I.S.; svolgere le attività dal progetto di inclusione, seguendo le indicazioni dei referenti, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto d'inclusione concordato con l'Azienda Speciale Messina Social City, in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento della "B.I.S.", per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi amministrativi ed ai processi produttivi acquisiti nel corso del periodo di attività prestata;
- rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento delle attività;
- i soggetti selezionati saranno impiegati per un periodo determinato di 2 mesi, per 25 ore settimanali, distribuite su 5 (cinque) giorni settimanali, compresi domenica e festivi.

Art. 5 – Impegni delle Parti

1. L' Azienda Speciale Messina Social City si impegna a:
 - assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale incaricato nel progetto;
 - provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L.
 - rimborsare le spese sostenute dall'Università - oltre al gettone di "premierità", quale rimborso per l'attività di tutorship pari ad € 150,00 mensili di cui al successivo art. 6- entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.
 - attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità civile verso terzi.

2. Per lo svolgimento delle seguenti attività, oggetto del presente Accordo e nello specifico:
 - Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa;
 - Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio
 - Attività inserimento dati e transizione digitale
 l'Università degli Studi di Messina si impegna a:
 - organizzare le attività proposte nel progetto di inclusione individuale;

- affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività socio assistenziale educativa, garantendo inoltre adeguata formazione al Soggetto Beneficiario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario. Il registro dovrà essere implementato giornalmente ai fini degli adempimenti amministrativi;
- provvedere tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni, a rilevare la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività, sia come assenza reiterata ingiustificata; l'assenza ingiustificata di 8 ore comporterà per il beneficiario un richiamo da parte dell'Azienda Speciale Messina Social City. Dopo il terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata), la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione;
- sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati e con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo
- presentare, ai fini del rimborso, rendicontazione mensile accompagnata da idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

Art. 6 – Gestione Amministrativa

1. L'Università di Messina procederà mensilmente a predisporre una relazione sul progetto d'inclusione svolto dal Beneficiario, corredata di documentazione sulle attività realizzate a fronte dell'indennità massima stabilita (registro presenze, eventuali documenti inerenti alla presenza o assenza). Sarà pertanto corrisposto l'importo sulla base delle ore di lavoro dichiarate nella relazione, eventualmente ridotto in ragione delle ore effettivamente svolte dal beneficiario e delle attività realizzate.
2. Il valore economico della B.I.S. è destinato a coprire interamente l'attività del Beneficiario; è corrisposto dal Soggetto Gestore e rapportato alla frequenza del Beneficiario, pari ad un massimo di € 600,00 lordi per mese, a fronte di una partecipazione alle attività progettuali pari ad almeno il 75% del monte ore totale.
3. Il periodo di attività svolto e indennizzato con la B.I.S. non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Gestore, Soggetto Ospitante né per il Beneficiario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato. La B.I.S. assume una valenza di attività socio assistenziale educativa, di riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza, nonché il significato di un sostegno al reddito.

4. A conclusione delle attività si procederà ad una verifica del raggiungimento della soglia effettiva del 75% del periodo effettivamente svolto e si provvederà ad eventuali conguagli.
5. Atteso che la Borsa d'Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei beneficiari dovrà essere articolato sulla base dell'orario vigente nella struttura ospitante. La durata e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto di inclusione e sono definite in coerenza con gli obiettivi del percorso; in ogni caso, non si potrà superare le 25 ore settimanali.
6. All'Università di Messina, quale Soggetto Ospitante, che attraverso il proprio Referente Aziendale, seguirà il beneficiario della Borsa d'Inclusione Sociale, durante tutto il percorso inclusivo, verrà erogato un gettone di "prezialità", quale rimborso per l'attività di tutorship pari ad € 150,00 mensili.
7. L'Università di Messina, a conclusione dell'attività e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data predetta produrrà la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal Referente, un Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata delle Borse d'Inclusione Sociale attivate, evidenziando il buon esito o meno del progetto e dell'eventuale scostamento tra numero di "B.I.S." proposte e numero effettivamente realizzate, prospetto dettagliato per il rimborso dell'attività di tutorship nella misura di euro 150,00 .

Art. 7 – Modifiche dell'Accordo

1. Il presente Accordo può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una delle parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento o per sopravvenute esigenze istituzionali dell'Università. Le modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto dalle parti.

Art. 8 - Monitoraggio

Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni condotte, Messina Social City acquisirà, con le modalità previste dal presente Accordo, tutte le informazioni utili a valutare la qualità complessiva delle attività realizzate

Art. 9 - Verifiche e controlli

1. Messina Social City e ad ogni altro eventuale soggetto autorizzato potranno effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal progetto.

Art. 10– Revoca del finanziamento ed eventuali controversie

1. Messina Social City si riserva la facoltà di revocare il finanziamento qualora non siano rispettati i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dal presente Accordo, dagli atti esecutivi e dalle disposizioni vigenti in materia di utilizzo di risorse comunitarie, cui si fa rinvio, che ne possano inficiare finalità e risultati.
2. In caso di controversia, prima che una delle Parti proponga giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, dovrà tentarsi una conciliazione bonaria, da esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta effettuata da una delle Parti interessate.

Art. 11 – Adempimenti L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti, ai diversi livelli di attuazione dell'Accordo, terranno conto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Soluzione delle controversie

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione, nella validità e nell'esecuzione del presente atto il Foro competente sarà quello di Messina.

Art. 13 – Disposizioni conclusive

1. L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del POR FSE 2014-2020. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. ed in generale alla disciplina applicabile agli interventi cofinanziati nell'ambito dell'AdP 2014-2020.
2. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili. Le Amministrazioni, ai sensi del GDPR 679/2016, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, dal D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della

trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

3. I dati personali forniti a Messina Social City saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al Progetto in oggetto e per scopi istituzionali. I dati personali saranno trattati da Messina Social City per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché, del Reg (UE) n. 679 del 27/04/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora Messina Social City debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 14 Registrazione e Imposta di Bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente.

Esso è soggetto, inoltre, ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Università degli Studi di Messina

Per l'Azienda Speciale Messina Social City

Il Presidente _____